

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1511}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, BARTOCCI, FROIO, DI VAGNO, NOVELLINI

Presentata il 3 giugno 1977

Estensione al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, della facoltà di riscattare i periodi di studio superiori e di esercizio professionale, previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1972, n. 1092

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'emanazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, il Legislatore, all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1972, n. 1092, è incorso in una lacuna legislativa in quanto ha ommesso d'includervi fra i destinatari della norma il personale appartenente ai ruoli delle carriere direttive ex speciali che per effetto dei successivi decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 1° giugno 1973, n. 319, sono state trasformate in carriere direttive ordinarie.

La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, è appunto intesa a

colmare tale lacuna, eliminando le conseguenze negative che ne derivano.

Gli effetti negativi, derivanti dall'attuale formulazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1972, si sostanziano in una ingiustificata situazione giuridica di disparità di trattamento fra funzionari di nuova nomina e funzionari in possesso di notevole anzianità di servizio, entrambi muniti di diploma di laurea.

Secondo l'attuale interpretazione, infatti, non avendo il legislatore esplicitamente previsto col citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1972, la possibilità del riscatto, ai fini

del trattamento di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari al personale in possesso del diploma di laurea appartenente alle ex carriere speciali, tale facoltà sarebbe consentita soltanto a coloro che dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 sono stati o saranno nominati a seguito di concorso nelle carriere (ex speciali) trasformate dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica in carriere diret-

tive ordinarie, procurando così una ingiustificata sperequazione nel trattamento pensionistico a danno del personale già in servizio.

La proposta di legge, che si propone per l'approvazione, non comporta peraltro, alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, le quote prestabilite, occorrenti al fine del riscatto, sono versate direttamente dagli stessi Funzionari istanti, interessati all'esercizio di tale facoltà.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di riscatto, prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è estesa al personale, in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, che per effetto dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è stato inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ordinarie.

Sono esclusi dal riscatto i periodi di studio contemporanei ai servizi civili o militari, di ruolo e non di ruolo, che, per effetto di disposizioni diverse, siano stati considerati utili agli stessi fini.